REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **MILANO** SEZIONE **1**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	**D'ORSI**	**GABRIELLA MARIA**	**Presidente**
☐	**DONVITO**	**ANTONIO**	**Relatore**
☐	**DI BENEDETTO**	**MICHELE**	**Giudice**
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 8007/12
  depositato il 19/07/2012

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820110035043339000 IRPEF-ALTRO 2007
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820110035043339000 IVA-ALTRO 2007
  contro: AGENTE DI RISCOSSIONE MILANO EQUITALIA NORD S.P.A.
  difeso da:

proposto dal ricorrente:

difeso da:
DOTT.EMILIANO VILLA E DOTT.MARCO SIMONE
VIA FONTANA 18 20122 MILANO MI

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 8007/12

UDIENZA DEL

11/03/2014 ore 10:00

SENTENZA

N°

4877

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

22/5/14

Il Segretario

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il signor , residente in Milano, Via , cod. fisc. rappresentato e difeso dai dott. Emiliano Villa e Marco Simone, per delega a margine del ricorso ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Via Giovanni Mayr, 10, ha ricorso avverso la cartella di pagamento 068 2011 00350433 39 000 per euro 5.817,10, domandandone l'annullamento.

Il ricorso è stato spedito ad EQUITALIA NORD s.p.a. il 17 luglio 2012, depositato presso la segreteria di codesta Commissione il 19 luglio 2012, rubricato *sub* r.g.r. 8007/2012 ed assegnato alla sezione prima.

EQUITALIA NORD s.p.a. si è costituita in giudizio, depositando la comparsa di risposta ed il fascicolo il 9 ottobre 2012, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché domandando l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'ente impositore.

Il ricorso è stato trattato e deciso all'udienza del giorno 11 marzo 2014..

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il ricorso merita accoglimento.

Premesso

- che il novellato art. 132, co. 1, n. 4), c.pc. consente al giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione,
- che per consolidata giurisprudenza della Cassazione, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata,
- che detti principi si applicano al processo tributario ai sensi dell'art. 1, co. 2, D. lgs. 546/92,
- che le questioni non trattate, non vanno necessariamente ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice,
- richiamato il contenuto degli atti delle parti, nonché rilevato che ricorrente e resistente controvertono in merito ad un unico motivo di diritto, in varie declinazioni e cioè sulla legittimità

della notificazione della cartella impugnata, della quale il contribuente afferma di esserne venuto a conoscenza in occasione di corrispondenza intercorsa con l'esattoria (cfr. docc. Ricorso nn. 3 e 4),

- il contribuente ricorrente contesta la validità delle notificazione della cartella, sino ad eccepirne l'inesistenza,

- la questione della validità della notificazione della cartella esattoriale riguarda l'attività svolta dall'esattore e che non ha pertanto alcuna legittimazione passiva l'ente impositore,

- EQUITALIA NORD s.p.a. ha prodotto copia della relazione di notificazione di detta cartella, da cui risulta che la notificazione è avvenuta a mezzo del servizio postale il 7 marzo 2011, a mani del portiere (doc. Equitalia Nord, n. 2),

tanto premesso, la Commissione osserva che la notificazione della cartella sia viziata.

Non per il difetto della relata di notifica in quanto, in tema di notificazione a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di tributi, trova applicazione l'art. 26, D.P.R. 602/73, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica.

Ciò è confermato dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella, con l'avviso di ricevimento, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione.

È, tuttavia, affetta da nullità la notificazione a mezzo posta effettuata ai sensi dell'art. 7, co. 3, l. 20 novembre 1982, n. 890, nelle mani del portiere dello stabile, qualora l'agente postale gli abbia consegnato il plico raccomandato nell'assenza del destinatario e in mancanza di altre persone legittimate a riceverla, senza provvedere ad informare il destinatario della notificazione dell'atto a mezzo raccomandata, come previsto dall'art. 139, co. 4, c.p.c., norma applicabile per analogia, nonché per l'incompletezza dell'art. 26 citato, che si limita a prevedere al comma 3, la non necessità della sottoscrizione dell'originale della cartella da parte del consegnatario.

Alla soccombenza dell'esattoria segue la sua condanna al rimborso delle spese del giudizio a favore del ricorrente, che si liquidano, in via forfettaria in euro 500,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e condanna la s.p.a. EQUITALIA NORD, in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge, a favore del signor

Così deciso in Milano, il giorno 11 marzo 2014.

avv. Antonio Donvito

(il giudice relatore)

dott. Gabriella Maria D'Orsi

(il Presidente)